



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

**Istituto Comprensivo "Carlo Alberto dalla Chiesa"**

**Sede Legale: Via Mario Rigamonti 10 – 00142 Roma (Rm) – Tel. e Fax. 06/5036231**

**Sede Uffici Amministrativi: Via Grotta Perfetta 615 – 00142 Roma (Rm) Tel. 06/5032541 Fax. 06/5043058**

**XIX° Distretto**

**Cod. Meccanografico RMIC82900G - Codice Fiscale 97198350585**

**E-mail: [RMIC82900G@istruzione.it](mailto:RMIC82900G@istruzione.it) PEC: [RMIC82900G@pec.istruzione.it](mailto:RMIC82900G@pec.istruzione.it)**

**CODICE UNIVOCO IPA UFNN84**

**CIG B293AD2EA1**

**CONTRATTO di Prestazione d'opera di Lavoro Autonomo Professionale  
ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.**

**Oggetto: Affidamento diretto dell'incarico di "Medico Competente", per il servizio di sorveglianza sanitaria, con contratto annuale.**

**LE PARTI**

**L'ISTITUTO COMPRENSIVO "Carlo Alberto Dalla Chiesa", rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore Maria Elisa Giuntella, nata a Soriano nel Cimino il 12/09/1960 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Carlo Alberto dalla Chiesa Via Mario Rigamonti 10 - Codice Fiscale 97198350585**

**E**

**Il dott. Emidio MARANGONI,**

*(nel seguito, per brevità, il «Medico competente»)*

*(di seguito collettivamente definite anche come le «Parti»)*

**PREMETTONO ALLA STIPULA CONTRATTUALE**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'art. 7 comma 6),

che consente alle Pubbliche Amministrazioni il conferimento di incarichi individuali a esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti presupposti di legittimità;

- la Circolare n.2 del 11.03.2008 del Ministero della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di collaborazioni esterne);
- il comma 1 dell'art. 44 del D.I. n. 129/2018 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale) in cui viene stabilito che "Il Dirigente scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale";
- il comma 4 dell'art. 44 del D.I. n. 129/2018, in cui viene stabilito che "nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'art. 45 comma 2 lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni";
- il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ;
- l'art. 18, comma 1, lett. A) del D.Lgs n. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;
- l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dato atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito all'affidamento in oggetto;
- il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip avente ad oggetti beni/ servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento;

#### **PREMESSO CHE**

- la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente;
- il Dirigente Scolastico, con indagine conoscitiva diretta, ha verificato che all'interno dell'Istituzione Scolastica non è presente personale in possesso dei requisiti professionali e/o dell'esperienza e specificamente formato e specializzato per svolgere l'attività in oggetto;
- per l'espletamento dell'incarico di Medico competente è importante avvalersi di professionalità tali da garantire un'assistenza qualificata nel conferimento dell'incarico, privilegiando i criteri della valutazione titoli e della pregressa esperienza di Medico competente;
- l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza ove emerge la rilevanza della protezione dell'interesse pubblico, la competenza specifica, la disponibilità senza condizioni temporali del prestatore d'opera, il rapporto fiduciario con il Dirigente ed una tutela personale del professionista in relazione al possesso di una adeguata specifica polizza professionale;
- il dott. Emidio Marangoni risulta in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento dell'attività, come da documentazione e curriculum-vitae presentati a questo Istituto;
- il criterio di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto, visto l'importo e la necessità di reperire rapidamente i servizi;
- non sussistono motivi di incompatibilità al conferimento dell'incarico in capo al soggetto Incaricato, né altre situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- il Programma Annuale E.F. 2024 è stato regolarmente approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 12/02/2024, con delibera n. 20.2;
- l'Istituto, rilevando l'esigenza e l'urgenza di procedere all'affidamento dell'incarico, ha adottato la decisione a contrarre prot. n°6488/U del 24/07/2024 ;

Tanto ritenuto e premesso,

## **CONVENGONO E CONTESTUALMENTE STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto**

### **Art.1 Oggetto**

Il Medico Competente si impegna a sostenere i compiti di cui ai più volte citati D.Lgs. n. 81/2008 e n. 106/2009, operando in piena sinergia con il Responsabile SPP e il Dirigente Scolastico.

Il Medico competente si impegna a concordare con il RSPP e di concerto con Dirigente scolastico il piano delle attività relative all'incarico a lui affidato.

Il Medico Competente presterà la propria opera professionale come indicato nei successivi articoli.

### **Art.2 Compiti del Medico Competente**

Il Medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25 e 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico competente.

In particolare, dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà:

1. collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
2. programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
3. istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati;
4. consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del segreto professionale;
5. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e di fornire le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
6. fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
7. informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
8. comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
9. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa che stabilisce, in base alla valutazione dei rischi, l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

10. inoltre, così come disposto dall'art. 41 del citato decreto, il medico competente è preposto alla sorveglianza sanitaria e, più in dettaglio alle seguenti attività:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio e predisposti su formato cartaceo o informatizzato.

Il Datore di Lavoro provvederà:

- ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.lgs.81/2008, ed i suoi periodici aggiornamenti;
- a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali che provvederà ad aggiornare tempestivamente;
- sottoporre i propri dipendenti a sorveglianza sanitaria ed informare i dipendenti del loro dovere di sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- comunicare puntualmente al Medico Competente le variazioni di personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria obbligatoria;
- a fornire al medico competente i dati previsti dall'art. 18, comma 2 del D.lgs.81/2008 (infortuni, malattie professionali, etc.);
- ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici;
- ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo;
- ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici;
- ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato;
- a comunicare con tempestività al medico competente i nominativi dei lavoratori in condizione di fragilità, da sottoporre a sorveglianza sanitari eccezionale ai fini della valutazione di idoneità/ non idoneità allo svolgimento della funzione.

### **Art.3 Durata**

L'incarico avrà la durata di anni 1 (UNO) a decorrere dalla firma del contratto per la funzione di Medico Competente, che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 legge n.62/2005) e termina alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

### **Art.4 Modalità di esecuzione**

La prestazione d'opera dovrà essere espletata con coscienza e diligenza propria della professione medica e puntualità, in ottemperanza al calendario concordato con il Dirigente scolastico. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal Medico competente, che non potrà avvalersi di sostituti, raffigurando tale situazione una clausola di rescissione immediata del contratto che sarà comunicata a mezzo raccomandata. Nello svolgimento della prestazione, il prestatore d'opera si obbliga alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo e negli spazi di espletamento della prestazione.

Il Medico competente si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi concordati con il Dirigente scolastico.

#### **Art.5 Natura giuridica**

Le parti intendono costituire un contratto di prestazione d'opera di lavoro autonomo professionale; riconoscono il carattere sporadico della prestazione, tale da escludere qualsiasi rinnovo o proroga. L'incarico viene svolto senza alcun vincolo di subordinazione e non configura in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente, continuativo e non. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale a carico dell'Istituzione scolastica. Il Medico competente provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni professionali e responsabilità civili, come da normativa di legge prevista in materia, tenendo sollevata e indenne l'Istituzione scolastica da ogni eventuale ricorso o pretesa risarcitoria.

#### **Art.6 Corrispettivo e modalità di remunerazione**

L'Istituto Comprensivo Carlo Alberto dalla Chiesa, a fronte dell'attività personalmente svolta dal Medico competente, si impegna a corrispondere un compenso omnicomprendente per 1 anno di € 1.500,00 + ritenuta d'acconto IRPEF.

I costi e le spese necessarie all'espletamento dell'incarico devono intendersi già compresi nel corrispettivo suindicato.

Il pagamento del compenso verrà effettuato sul conto dedicato comunicato a questo istituto, al termine delle attività, previa presentazione del documento contabile, della documentazione attestante l'attività svolta e della relazione finale.

Gli oneri di spesa gravano sul Programma Annuale E.F. 2024 - Aggregato di spesa A.2.1 "Funzionamento amministrativo".

#### **Art. 7 Responsabilità**

Ciascuna parte contraente libera l'altra da ogni responsabilità civile per i danni che dovessero provenire dall'esecuzione del presente contratto, subiti per sé stessa o dal proprio personale, nella misura in cui questi danni non siano dovuti ad una mancanza grave o intenzionale dell'altra parte contraente o del suo personale.

Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo della Parte e la Parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L'onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l'esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente. La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all'altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.

#### **Art.8 Codice di comportamento ai sensi D.P.R. n. 62 del 16/4/2013**

Gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 (G.U. n. 129/4-6-2013), si intendono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Pertanto, il contratto si intende risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

#### **Art.9 Obblighi dell'appaltatore - fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136 del 13.8.2010 e relative modifiche.**

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136 del 13.8.2010 ed è responsabile e garante dell'adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte di eventuali subappaltatori/subcontraenti;
2. Il mancato rispetto delle norme previste dalla legge citata rende nulla la presente richiesta;
3. Ai fini di cui sopra il contraente è tenuto a comunicare a questo Istituto il conto corrente postale o bancario "dedicato". Il contraente è tenuto, inoltre, a comunicare, tempestivamente e per iscritto, eventuali e successive

modifiche relative al conto corrente "dedicato".

#### **Art.10 Requisiti e incompatibilità**

Con la firma del presente contratto, il Medico competente dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle condizioni che determinano l'esclusione della possibilità di stipulare contratti con le Pubbliche Amministrazioni; di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva con l'espletamento dell'incarico ricevuto e di non essere interdetto neppure in via temporanea. Dichiara, altresì, di possedere tutti i requisiti di legge ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito con la stipula e sottoscrizione del presente contratto.

#### **Art.11 Risoluzione del contratto**

Di fronte all'inadempimento di una parte, l'altra parte potrà intimare per iscritto, mediante una comunicazione non generica corredata di adeguata documentazione tecnica, di porre rimedio a tale inadempimento entro il termine di 30 giorni, avvertendo esplicitamente la controparte che, decorso inutilmente tale termine, la parte intimante potrà dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto o della sola parte cui è relativo l'inadempimento.

#### **Art.12 Foro competente**

Per eventuali controversie che dovessero sorgere nell'interpretazione e/o nell'esecuzione e/o applicazione del presente contratto, ovvero connesse ai relativi pagamenti, sarà competente il Foro di Roma e le spese di registrazione dell'atto sono a carico del Medico competente.

#### **Art. 13 Clausola di rinvio**

Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rimanda alla normativa applicabile in materia.

#### **Art.14 Trattamento dei dati**

Il Medico competente è tenuto ad osservare il più stretto riserbo su tutte le informazioni, riguardanti l'Istituto Comprensivo, di cui verrà a conoscenza per espletare l'incarico. Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Le informazioni sul trattamento dei dati personali da parte dell'Istituto Scolastico e le modalità per l'esercizio dei diritti sono disponibili nella sezione Privacy del sito istituzionale

Con la firma del presente documento il Medico competente dichiara di aver letto le informazioni sul trattamento e di essere informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n. 2016/679.

**Sono da considerare parte integrante del presente Contratto:**

- i. *Curriculum vitae* del medico competente;
- ii. Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi del Medico competente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 24/07/2024

~~IL MEDICO COMPETENTE  
dott. Emidio MARANGONI~~

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof.ssa Maria Elisa GIUNTELLA

**Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, l'esperto autorizza questa Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali e dichiara di aver attentamente riletto tutti gli articoli del contratto dall'art. 1 all'art. 14, che vengono così approvati.**

~~IL MEDICO COMPETENTE  
dott. Emidio MARANGONI~~

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof.ssa Maria Elisa GIUNTELLA



Firmato da: Il Dirigente Scolastico  
Giuntella Maria Elisa  
Codice fiscale: GNTMLS60P52I855T  
24/07/2024 13:58:13

